



Città di Trapani

Provincia di Trapani

V.SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

Data	Registro Prot. n.	Categoria	Classe	Fascicolo
18 MAG. 2012	143 Parte Prima			

OGGETTO: Limiti e prescrizioni sulle emissioni sonore, a mezzo di strumentazione elettroacustica provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale nel centro storico di Trapani, ricadente in massima parte in zona a traffico limitato.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1-3-1991, concernente i limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e esterni, che sottopone le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi all'autorizzazione del Sindaco;

VISTA la Legge 26-10-1995 n. 447 che obbliga i comuni di ridurre l'inquinamento acustico, ed in particolare richiedendo la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta di impatto acustico per qualunque attività potenziale fonte di rumore (piccole e medie imprese, artigiani, pubblici esercizi, bar, pizzerie, ristoranti, palestre, circoli privati ed associazioni, locali da ballo, disco pub, discoteche, teatri, cinema, attività produttive, sportive e ricreative, commerciali, impianti tecnologici ecc.);

VISTO il D. P. C. M. 14-11-1997;

VISTO il D. M. 16-3-1998;

VISTO il D. P. C. M n. 215 del 16-11-1999 che determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante;

VISTA la legge 31-7-2002 n. 179;

CONSIDERATO che a seguito delle opere di riqualificazione del centro storico, ricadente in massima parte in zona a traffico limitato, negli ultimi anni sono stati aperti numerosi locali pubblici, che nell'ambito dell'offerta ai clienti propongono intrattenimenti musicali;

CONSIDERATO altresì che con l'approssimarsi della stagione estiva i suddetti locali, cui è stato concesso l'utilizzo di suolo pubblico per la collocazione di tavolini, sedie, ombrelloni, etc, propongono intrattenimenti musicali fino a tarda ora e, spesso, all'esterno degli stessi locali;

VISTE le numerose proteste ed esposti da parte di cittadini che abitano in centro storico, i quali hanno ripetutamente segnalato la violazione delle norme in materia di limiti acustici da parte dei titolari dei locali, negando loro il diritto al riposo;

ATTESO che la Questura a mezzo di richieste pervenute al 113 è dovuta intervenire in diverse occasioni con proprio personale per fare cessare il disturbo alla quiete pubblica, determinato dall'abuso di strumenti sonori da parte dei titolari di locali pubblici;

CONSIDERATO che specie nel periodo estivo l'afflusso di turisti e di cittadini in centro storico è notevole e, nell'ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall'Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici con quelle dei cittadini residenti i quali hanno diritto al riposo e ciò può essere realizzato esclusivamente stabilendo regole precise, ferme restando le disposizioni normative di settore.

RITENUTO pertanto opportuno contemperare il divieto imposto ai locali di pubblico esercizio circa l'utilizzo di strumenti di emissione sonora in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti del centro storico, in gran parte ricadente in zona a traffico limitato, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

VISTO l'art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

CONSIDERATA l'urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonora a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale;

ATTESO che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la licenza pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.);

CONSIDERATO che l'art. 6 del D. P. C. M. 1-3-1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il territorio del Comune di Trapani alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 della Legge 26-10-1995 n. 447;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995; il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991;

RITENUTO che emerge uno stato di pericolo per la salute pubblica, derivante dal non rispetto dei limiti di rumore negli ambienti abitativi (D. P. C. M. 14-11-1997);

CONSIDERATO che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere "d", "e", "g" ed "h", ed art. 14 della legge 447/1995;

FERMO restando l'Ordinanza Sindacale n. 79 del 5-2-1997 sulla disciplina ed il rispetto degli orari minimi e massimi fruibili per le varie tipologie dei pubblici esercizi;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito, ai fini anche della tutela e dell'ordine pubblico;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni normative;

VISTO l'art. 9 del T. U. L. P. S. nonché gli artt. 68 e 69 dello stesso T. U. L. P. S.;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO l'art. 6 della Legge 26-10-1995 n. 447;

ORDINA IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE

1) Con effetto immediato, il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione all'art. 6, lettera "h" della Legge 26-10-1995 n. 447, da applicarsi ai pubblici esercizi e/o circoli privati ricadenti in centro storico, in cui è prevalente la somministrazione di alimenti e bevande rispetto all'intrattenimento musicale, sia al chiuso che all'aperto, in possesso di dispositivi di diffusione sonora di tipo elettroacustico e non;

2) Il rumore ambientale determinato in base agli indici di misura così come definiti dal Decreto Ministeriale del 16-3-1998, relativo all'esercizio delle attività e/o sorgenti di rumore ad esse connesse, anche di origine diversa da quella della diffusione musicale, compreso quello antropico, misurato in corrispondenza dei punti più esposti, con esclusione degli eventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame, non dovrà superare i valori imposti per legge nelle ore serali e, comunque, i titolari di esercizi pubblici non potranno effettuare diffusione musicale dopo le ore 01:00 per tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per il venerdì ed il sabato, giornate nelle quali detto limite è fissato per le ore 2:00, fermo restando il rispetto dei limiti imposti per legge.

E' obbligo degli operatori economici titolari di pubblici esercizi:

1. Adottare tutti gli interventi necessari affinché siano rispettati i limiti previsti, dotando in ogni caso strumenti e apparecchiature, eventualmente utilizzati, di mezzi che ne impediscano la manomissione;
2. Far verificare, da "un tecnico competente in acustica", gli interventi realizzati e l'impianto stesso, nelle condizioni più ricorrenti di esercizio, al fine del rispetto dei limiti imposti dalla presente;
3. Attuare degli interventi di abbattimento del rumore nel caso in cui, all'esito della verifica di cui al precedente punto, vengano superati i limiti imposti;
4. Rimuovere, ad ogni chiusura dell'attività, carte, bottiglie, lattine e quanto altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze.

E' vietato collocare o rivolgere all'esterno dei locali pubblici casse acustiche di amplificazione, nonché qualsiasi forma di pubblicità mediante apparecchi di amplificazione.

Le forze dell'ordine dovranno effettuare frequenti controlli a campione, senza preavviso, al fine di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

La trasgressione relativa al superamento del limite di pressione sonora, comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste per Legge.

L'inosservanza degli orari di cui sopra, relativamente alle emissioni sonore, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00 oltre ai provvedimenti accessori della sospensione temporanea dell'attività.

La presente Ordinanza avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che in difetto di non ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a fermine di legge, salvi i provvedimenti penali a norma dell'art. 650 c.p.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato:

- ricorso, entro sessanta giorni, al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Presidente della Regione Sicilia ai sensi del D.p.r. n. 1199/1971 modi previsti dalla legge.

DISPONE

Trasmettere il presente provvedimento:

- Alla Questura di Trapani.
- Al Comando Polizia Municipale di Trapani - SEDE.
- Al Comando Carabinieri di Trapani.
- Al Comando Guardia di Finanza di Trapani.
- All'A. R. P. A. - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Trapani - Cittadella della Salute, Casi Santa-ERICE;

La presente ordinanza dovrà essere comunicata, a cura della Polizia Municipale, ai locali ed esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale del centro storico.

Il Sindaco

Avv. ~~Giuliano~~ Fazio